

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4491**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(D'ALEMA)**

**e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

**(SALVI)**

**di concerto col Ministro per le politiche comunitarie**

**(TOIA)**

**col Ministro della sanità**

**(BINDI)**

**col Ministro della giustizia**

**(DILIBERTO)**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**(LETTA)**

**e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

**(AMATO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2000**

---

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2000,  
n. 31, recante differimento dell'efficacia di disposizioni del  
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di  
protezione dei giovani sul lavoro

---

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa recata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, ha dato luogo, in fase di prima applicazione, ad alcuni profili problematici in relazione ai seguenti aspetti:

ampliamento della fascia d'età dei soggetti tutelati ricomprendente i giovani fino a 18 anni di età (il limite precedente era fissato a 16 anni) senza una disciplina transitoria;

riformulazione e ampliamento dell'allegato indicante le attività vietate in ragione della loro pericolosità;

esplicita individuazione delle deroghe al divieto di occupazione nelle attività pericolose, per motivi didattici e di formazione professionale.

Per quanto riguarda i primi due aspetti, in mancanza di una disciplina transitoria, sono sorti problemi applicativi in ordine ai rapporti già instaurati sia sotto il profilo dell'età del lavoratore assunto, che sotto il profilo dell'attività svolta, con possibili ricadute negative sulle prospettive del mantenimento dell'occupazione, anche in ragione delle sanzioni penali conseguenti alle previste violazioni.

Relativamente all'ulteriore aspetto delle deroghe al divieto di occupazione degli adolescenti, per motivi di formazione, i profili di problematicità investono invece la ricomprensione o meno nella nozione di «formazione» dei contratti con finalità formativa

quali l'apprendistato e il contratto di formazione-lavoro.

In relazione a tali profili si avverte quindi l'esigenza di apportare mediante lo strumento del decreto correttivo, previo confronto con le parti sociali, le necessarie modifiche volte a rendere, sia pur nel rispetto degli obblighi comunitari, meno rigida e vincolistica la disciplina introdotta, mediante la revisione dell'allegato contenente le attività vietate, e ad introdurre i necessari chiarimenti di carattere interpretativo concernenti l'occupazione degli adolescenti nelle attività vietate per ragioni di formazione.

Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo correttivo, si avverte la necessità di adottare un decreto-legge volto a sospendere l'entrata in vigore della disciplina concernente il divieto dell'occupazione degli adolescenti nelle attività previste dall'allegato I della legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dal decreto legislativo n. 345 del 1999, esclusivamente al fine di intervenire, nell'immediato, per rimuovere i possibili effetti negativi sul piano occupazionale e sul piano delle sanzioni penali, derivanti dalla mancanza di una disciplina transitoria nel decreto legislativo n. 345 del 1999, ristabilendo così un clima di tranquillità per gli operatori in attesa delle disposizioni modificative.

In attesa dell'emanazione del decreto correttivo, al fine di evitare un'assoluta carenza di tutela, rimangono in vigore le disposizioni della previgente disciplina in materia.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, recante differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2000.*

**Differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, ed in particolare gli articoli 7 e 14, concernenti, rispettivamente, il divieto di occupazione degli adolescenti nelle lavorazioni, nei processi e nei lavori indicati nel medesimo decreto legislativo, nonchè le relative sanzioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme dirette a differire l'efficacia delle disposizioni contenute nel citato articolo 7 del decreto legislativo n. 345 del 1999, in considerazione dei problemi emersi in sede di prima applicazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della sanità, della giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In materia di divieto di adibizione al lavoro degli adolescenti, fino al 20 maggio 2000 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432. Fino alla predetta data non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legisla-

tivo 4 agosto 1999, n. 345, nella parte in cui sostituisce il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 977 del 1967, nonché l'articolo 16, comma 1, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della citata legge n. 977 del 1967, e lettera c) del medesimo decreto legislativo.

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2000.

CIAMPI

D'ALEMA - SALVI - TOIA - BINDI -  
DILIBERTO - LETTA - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO





